

## ***Informativa Studio Fantinello Carlo***

N. 9 del 30.06.2022

# **Esterometro ed autofatture**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità previste dal 1 luglio 2022.*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **Esterometro ed autofatture**

### ***Premessa***

La novità era prevista nella Legge di Bilancio 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, posticipata al 1° luglio 2022 dall'art. 13 del D.L. n. 73/2022.

L'introduzione dell'obbligo di emettere un'autofattura elettronica (in formato xml) a seguito della ricezione di una fattura estera, comporta l'eliminazione dell'adempimento "esterometro".

### ***Nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere***

Per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i relativi dati devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il sistema di interscambio e il formato XML in precedenza adottato per l'invio delle fatture elettroniche.

Dalle specifiche tecniche è previsto:

- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, la fattura elettronica deve essere emessa utilizzando il tipo documento "TD01", valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX";



- per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano deve generare un documento elettronico di tipo "TD17", "TD18" e "TD19", da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resta, tuttavia, possibile l'integrazione analogica della fattura ricevuta, al pari dell'emissione dell'autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Codice Tipo Documento	Quando si usa
TD17	Autofattura emessa a fronte di <b>acquisto di servizi dall'estero</b> ex art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72: <ul style="list-style-type: none"><li>• UE;</li><li>• Extra UE.</li></ul>
TD18	Integrazione di fatture per <b>acquisti intracomunitari di beni</b> (articolo 46 comma 1 D.L. 331/1993).
TD19	Integrazione di fatture relative ad acquisti di beni ai sensi dell'articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72: <ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se C/P intracomunitario o autofattura se C/P extracomunitario);</li><li>• Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;</li><li>• Acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72);</li><li>• Acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).</li></ul>

### ***Operazioni escluse dall'invio obbligatorio dei dati***

Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015, sono escluse dall'obbligo di invio dei dati:

- le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale; oppure
- emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Con il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate, oltre ad adeguare le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle intervenute novità, ha disposto che, per le operazioni di cui sopra, l'obbligo comunicativo è facoltativo.

#### Acquisti di beni e servizi territorialmente non rilevanti in Italia

L'art. 12 del D.L. n. 73/2022, modificando l'art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015, ha previsto un'ulteriore ipotesi di esclusione, riferita agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972, se di importo non superiore a 5.000 euro per ciascun acquisto.

Nell'ambito di Telefisco 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 (es. rifornimento di carburante all'estero), il file XML è compilato utilizzando il tipo documento "TD19" e il codice natura "N2.2";
- per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è compilato con il tipo documento "TD17" e il codice natura "N2.2".

#### **Estensione dell'ambito soggettivo dell'invio obbligatorio dei dati**

---

Sempre dal 1° luglio 2022, per effetto della modifica operata dall'art. 18, comma 2, del D.L. n. 36/2022 (decreto "PNNR 2"), i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi anche dai soggetti in precedenza esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, segnatamente:

- dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011);
- dai soggetti rientranti nel regime forfetario (di cui all'art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014);
- dai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Per i predetti soggetti, l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico presuppone che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell'anno precedente, siano superiori a 25.000 euro; dal 1° gennaio 2024, invece, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i restanti

soggetti, cioè quelli che, nell'anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.

#### Moratoria delle sanzioni

Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del DLgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.

In considerazione del richiamo all'art. 6, comma 2, del DLgs. n. 471/1997, la moratoria delle sanzioni è relativa alle sole operazioni che non danno luogo all'addebito dell'IVA e, quindi, non si applica all'eventuale tardiva emissione delle fatture per operazioni imponibili dei soggetti che hanno optato per il regime speciale di cui alla L. n. 398/1991.

#### **Termine di trasmissione dei dati delle operazioni**

---

A decorrere dal 1° luglio 2022, l'art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015 prevede termini differenziati per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, in quanto:

- per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

#### **Sanzioni per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero**

---

L'art. 11, comma 2-quater, del DLgs. n. 471/1997 prevede che, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

### ***Iter pratico***

---

Riepilogando, tutte le fatture ricevute da fornitori esteri devono essere trasmesse elettronicamente tramite SDI elaborando un file Xml e validate, entro il giorno 15 del mese successivo alla data della fattura di acquisto estera.

Ad esempio:

- le fatture con data luglio 2022 dovranno essere trasmesse entro il 15 agosto
- le fatture con data agosto 2022 dovranno essere trasmesse entro il 15 settembre
- le fatture con data settembre 2022 dovranno essere trasmesse entro il 15 ottobre

E così via.

Contabilità elaborate dallo studio: è necessario, quindi, che le fatture estere vengano consegnate allo studio entro il giorno 5 di ogni mese, al fine di permettere allo studio di elaborare l'autofattura e di trasmetterla tramite SDI entro il giorno 10, in questo modo sarà possibile ricevere l'esito positivo entro la scadenza.

La consegna oltre il giorno 5, può comportare la trasmissione dell'autofattura in ritardo oppure la notifica dell'esito negativo oltre la scadenza, con la conseguente applicazione di sanzione.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

**STUDIO FANTINELLO CARLO**